

REGOLAMENTO (CE) N. 245/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2009

recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un forte impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.
- (2) L'articolo 16, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 2005/32/CE stabilisce che secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione riguardante i prodotti per illuminazione del settore terziario.
- (3) La Commissione ha eseguito due studi preparatori che hanno analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei prodotti per illuminazione solitamente utilizzati nel settore terziario (illuminazione per ufficio e illuminazione pubblica stradale). I risultati degli studi, che sono

stati eseguiti in collaborazione con le parti in causa e i soggetti interessati provenienti dalla Comunità e da paesi terzi, sono stati pubblicati sul sito web EUROPA della Commissione europea.

- (4) I requisiti obbligatori in materia di progettazione ecocompatibile si applicano ai prodotti immessi sul mercato ovunque essi siano installati, quindi non possono dipendere dall'applicazione in cui il prodotto è utilizzato (come illuminazione per ufficio o illuminazione pubblica stradale). Il presente regolamento deve quindi riguardare prodotti specifici, quali le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, le lampade a scarica ad alta intensità e gli alimentatori e gli apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade. I parametri di riferimento possono aiutare gli utenti a scegliere la miglior tecnologia disponibile per le specifiche applicazioni (come l'illuminazione per ufficio o l'illuminazione pubblica stradale).
- (5) I prodotti oggetto del presente regolamento sono destinati a essere utilizzati essenzialmente per l'illuminazione generale, ovvero contribuiscono a fornire illuminazione artificiale in sostituzione della luce naturale per la normale visione umana. Le lampade per usi speciali (come quelle utilizzate negli schermi dei computer, nelle fotocopiatrici, negli apparecchi abbronzanti, nei terrari o in altre apparecchiature simili) non sono contemplate dal presente regolamento.
- (6) Gli aspetti ambientali dei prodotti che consumano energia ritenuti significativi ai fini del presente regolamento sono:
 - a) l'energia nella fase di uso;
 - b) il contenuto di mercurio delle lampade.
- (7) Il consumo annuo di elettricità connesso ai prodotti oggetto del presente regolamento nella Comunità è stato stimato a 200 TWh nel 2005, equivalenti a 80 Mt di emissioni di CO₂. In assenza di misure specifiche tale consumo dovrebbe salire a 260 TWh nel 2020. Gli studi preparatori hanno dimostrato che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

